

Informativa per il professionista

Informativa n. 4
del 14 marzo 2013

Annullamento automatico delle cartelle di pagamento e degli avvisi di accertamento - Art. 1 co. 537-543 della L. 24.12.2012 n. 228 (legge di stabilità 2013)

INDICE

1 Premessa	2
1.1 <i>Fase transitoria</i>	3
1.2 <i>Chiarimenti ufficiali</i>	3
2 Ambito applicativo	3
2.1 <i>Avvisi di accertamento</i>	4
2.2 <i>Cartelle di pagamento</i>	4
2.3 <i>Altri sistemi di riscossione</i>	5
3 Procedura	5
3.1 <i>Effetti della dichiarazione del contribuente</i>	6
3.2 <i>Compiti dell'Agente della riscossione</i>	6
3.3 <i>Compiti dell'ente impositore</i>	7
3.4 <i>Termine entro cui inviare la domanda</i>	7
4 Motivi che possono determinare il blocco della riscossione	8
4.1 <i>Decadenza/prescrizione antecedente al ruolo</i>	8
4.2 <i>Altre cause di non esigibilità del credito</i>	9
5 Sanzioni amministrative	9
6 Nessi con il ricorso avverso l'atto impositivo	10
6.1 <i>Necessità del ricorso giurisdizionale</i>	10
6.2 <i>Comunicazione dell'ente impositore</i>	10
7 Dichiarazione del contribuente	11

1 PREMESSA

La nuova procedura introdotta dall'art. 1 co. 537-543 della L. 228/2012 consente al contribuente di inibire il proseguimento della riscossione mediante la semplice presentazione di una dichiarazione, ove si documenta che il credito, per vari motivi, non può essere azionato.

L'art. 1 co. 537-543 della L. 24.12.2012 n. 228 (legge di stabilità 2013) ha introdotto una specifica procedura che, al ricorrere di determinate condizioni, può condurre all'annullamento automatico delle cartelle di pagamento e dei crediti "affidati" all'Agente della riscossione, se si verte in ipotesi di accertamenti "esecutivi".

Si premette che tale procedura è destinata a sovrapporsi ad istituti già presenti nel sistema, primo fra tutti l'ordinario ricorso, e, almeno sino a quando non ne sarà chiarito l'ambito applicativo, appare poco consona a garantire l'effettiva tutela dei contribuenti oggetto di azioni di riscossione derivanti da pretese infondate. Nello specifico, la critica, come si avrà modo di osservare, è rivolta non tanto alla possibilità di sospensione automatica dovuta a pagamenti, sgravi e/o sospensioni giudiziali¹, ma al fatto che il contribuente può altresì far valere decadenze antecedenti al ruolo o all'affidamento del credito, e non meglio precisate altre "cause di non esigibilità" del credito stesso.

Inoltre, la mancata risposta, ad opera dell'ente impositore, entro un determinato periodo di tempo, ha l'effetto del "silenzio-assenso", quindi potrebbero esservi seri rischi per il positivo esito della riscossione, ove, ad esempio, le dichiarazioni dei contribuenti siano dilatorie e infondate, eventualità che, per le ragioni che si esporranno, non può ritenersi preclusa dall'introduzione delle sanzioni amministrative contemplate dalla L. 228/2012.

Con la direttiva 6.5.2010 n. 10, Equitalia aveva, con riferimento ai casi di pagamento/sgravio/sospensione, già approvato un'autodichiarazione tramite la quale il contribuente, dopo ad esempio la sospensiva della Commissione Tributaria, avrebbe potuto determinare il blocco immediato delle attività esecutive e cautelari².

Peraltro, una procedura simile, per il caso degli intervenuti sgravi e pagamenti, è già prevista dall'art. 49 del DPR 602/73 così come modificato dal DL 40/2010, ma la norma avrebbe dovuto essere attuata da un decreto ministeriale, mai emanato³.

Con la direttiva 11.1.2013 n. 2, Equitalia ha chiarito che, per effetto della L. 228/2012, devono intendersi superate le specificazioni della precedente direttiva 6.5.2010 n. 10 e che il relativo modello di autodichiarazione non è più utilizzabile, essendo stato sostituito con quello riportato in calce alla direttiva medesima⁴.

¹ Fattispecie per le quali, a ben vedere, non vi sarebbe nemmeno bisogno di un intervento legislativo per sancire l'impossibilità circa la prosecuzione della riscossione.

² La differenza rispetto alle innovazioni di cui alla L. 228/2012 risiede nel fatto che, con la direttiva 6.5.2010 n. 10, la sospensione delle attività esecutive e cautelari era determinata da fattispecie (sgravi, pagamenti, sospensioni, definizione delle liti pendenti, annullamenti giudiziali) che, oggettivamente, non avrebbero consentito la prosecuzione della riscossione. Ora, invece, come rilevato dalla stessa Equitalia con la direttiva 11.1.2013 n. 2, l'ambito applicativo della sospensione della riscossione è molto più ampio, concernendo ogni causa di non esigibilità del credito.

³ A seguito delle modifiche apportate dal DL 40/2010 all'art. 49 del DPR 602/73, l'effetto esecutivo del ruolo viene meno se il contribuente, mediante apposita documentazione, dimostra l'avvenuto pagamento delle somme o l'avvenuto sgravio di queste ultime ad opera dell'ente creditore. Viene, inoltre, chiarito che i pagamenti del contribuente successivi all'iscrizione a ruolo delle somme o il riconoscimento dello sgravio devono essere tempestivamente comunicati, a cura dell'ente creditore, all'Agente della riscossione. L'ente creditore, a tal fine, deve rilasciare al debitore, in triplice copia, una dichiarazione attestante l'avvenuto pagamento o lo sgravio. Tale dichiarazione è opponibile all'Agente della riscossione. La norma prevede, altresì, che con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, che avrebbe dovuto essere emanato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del DL 40/2010, sarebbero state stabilite le modalità di attuazione e approvato il modello di dichiarazione attestante lo sgravio o l'avvenuto pagamento.

⁴ A nostro avviso, sarebbe stato sufficiente, in luogo dell'introduzione di un'ulteriore norma in un sistema, come quello fiscale, già intasato di procedure, adempimenti e normative di vario genere, applicare le disposizioni già esistenti. Mediante un semplice decreto attuativo dell'art. 49 del DPR 602/73, sarebbe stato possibile ottenere, di fatto, gli stessi risultati evitando sia le criticità emergenti dal fatto che il contribuente potrà determinare la sospensione della riscossione per un qualsivoglia motivo, sia la potenziale perdita del credito in caso di dichiarazioni infondate.

1.1 FASE TRANSITORIA

L'art. 1 della L. 228/2012 ha contemplato una fase transitoria, ritenendo valide ai fini del nuovo procedimento le dichiarazioni presentate prima dell'1.1.2013, data di entrata in vigore della L. 228/2012; per tali devono intendersi le dichiarazioni che i contribuenti hanno presentato con il modello approvato con la direttiva di Equitalia 6.5.2010 n. 10.

Tanto premesso, per queste ultime dichiarazioni:

- entro 90 giorni dalla data di pubblicazione della L. 228/2012 (avvenuta il 29.12.2012), l'ente creditore deve inviare la comunicazione al debitore e al concessionario della riscossione; il termine in esame scade quindi il 29.3.2013;
- in mancanza, trascorso inutilmente il termine di 220 giorni dalla suddetta data di pubblicazione, i crediti sono annullati di diritto; il termine in esame scade quindi il 6.8.2013.

1.2 CHIARIMENTI UFFICIALI

Allo stato attuale, sono stati forniti i primi chiarimenti sul nuovo procedimento ad opera dell'Agenzia delle Entrate⁵, dell'INPS⁶ e di Equitalia⁷.

Detti documenti di prassi contengono interessanti specificazioni su questioni tipicamente procedurali, ma non si soffermano su aspetti molto delicati quali i nessi tra i motivi sollevati dal contribuente nell'autodichiarazione e il ricorso giurisdizionale, e sul concreto ambito applicativo delle sanzioni amministrative.

2 AMBITO APPLICATIVO

Il nuovo procedimento deve ritenersi applicabile non solo alle entrate fiscali, ma anche a quelle, ad esempio, di natura contributiva.

Per come è formulata la norma, la procedura, e perciò il potenziale annullamento automatico della pretesa, dovrebbe applicarsi a tutti i tributi e alle altre entrate la cui esazione risulta gestita da enti e da società concessionarie della riscossione.

Quindi, *in primis*, il procedimento che può condurre all'annullamento automatico della pretesa riguarda le entrate aventi natura tributaria e i contributi previdenziali, non avendo rilievo il mezzo tramite il quale l'ente aziona la riscossione, che può essere un avviso di accertamento "esecutivo"⁸, un avviso di addebito⁹, una cartella di pagamento o un'ingiunzione fiscale.

Del pari, deve ritenersi che la dichiarazione possa essere inoltrata non solo ad Equitalia, ma, come dice la norma, a tutte le società incaricate della riscossione dei tributi, il che acquista rilievo nella fiscalità locale.

Appare ora utile riepilogare brevemente i principali modelli di riscossione presenti nell'ordinamento, specificando che, di norma, il credito contenuto nell'atto impositivo può essere sia annullato/sgravato dall'ente impositore sia sospeso in via amministrativa¹⁰ o giudiziale¹¹, in tal caso in attesa della decisione sul merito.

Invece, se il ricorso viene accolto, l'annullamento, nonostante la sentenza possa essere appellata, ha effetto immediato, quindi non sono ammesse né attività esecutive né cautelari.

⁵ Nota Direzione Centrale Accertamento Agenzia delle Entrate 16.1.2013 e circ. Agenzia delle Entrate 15.2.2013 n. 1 (§ 2.3).

⁶ Messaggio INPS 28.1.2013 n. 1636.

⁷ Direttiva Equitalia 11.1.2013 n. 2.

⁸ In questo senso, espressamente, la nota Direzione Centrale Accertamento Agenzia delle Entrate 16.1.2013

⁹ Per gli avvisi di addebito emessi ai sensi dell'art. 30 del DL 78/2010, si veda il messaggio INPS 28.1.2013 n. 1636.

¹⁰ Si vedano, ad esempio, l'art. 39 del DPR 602/73, che ammette la sospensione dell'atto sino al deposito della decisione di primo grado, e l'art. 2-*quater* del DL 564/94, in termini generali.

¹¹ Art. 47 del DLgs. 546/92.

2.1 AVVISI DI ACCERTAMENTO

Gli avvisi di accertamento sono provvedimenti utilizzati in pressoché tutti i comparti impositivi, quindi si spazia dai tributi gestiti dall'Agenzia delle Entrate sino alle entrate locali¹².

In genere, eccezion fatta per il caso degli accertamenti "esecutivi", una volta ricevuto l'accertamento (che deve essere notificato entro i termini decadenziali contemplati dalla singola legge d'imposta¹³) il contribuente, a prescindere dall'intenzione di proporre ricorso, deve pagare almeno una parte delle somme¹⁴.

Pertanto, in caso di inadempimento, gli importi vengono iscritti a ruolo e l'Agente della riscossione, sempre entro termini decadenziali, deve notificare la cartella di pagamento¹⁵.

Una volta decorsi sessanta giorni dalla notifica della cartella di pagamento possono iniziare le attività esecutive¹⁶ e cautelari (principalmente, fermi¹⁷ e ipoteche¹⁸).

Invece, per gli accertamenti emessi dall'1.10.2011 in merito ai periodi d'imposta in corso al 31.12.2007 e successivi, relativamente alle imposte sui redditi, all'IVA e all'IRAP, è in vigore il sistema dei c.d. "accertamenti esecutivi", caratterizzato dal venir meno del ruolo e della successiva cartella di pagamento¹⁹.

In questa ipotesi, le somme devono essere versate entro il termine per il ricorso e, se vi è inadempimento, esse vengono affidate con modalità telematiche all'Agente della riscossione, di norma decorsi trenta giorni dal termine ultimo per il pagamento, quindi decorsi almeno novanta giorni dalla notifica dell'atto.

Da questo momento, sono possibili le misure cautelari, mentre per centottanta giorni dalla data di affidamento del credito non è possibile procedere ad espropriazione forzata²⁰.

È importante rammentare che nel suddetto caso l'espropriazione deve iniziare, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo.

2.2 CARTELLE DI PAGAMENTO

Per le imposte sui redditi e l'IVA, vi possono essere fattispecie in cui l'Agenzia delle Entrate può iscrivere

¹² In linea di massima, lo stesso procedimento contemplato per gli avvisi di accertamento "non esecutivi" è previsto per gli avvisi di recupero dei crediti d'imposta, *ex art. 1 co. 421 e ss. della L. 311/2004*.

¹³ Si vedano, ad esempio, gli artt. 43 del DPR 600/73 e 57 del DPR 633/72 per gli avvisi di accertamento relativi alle imposte sui redditi e all'IVA.

¹⁴ Si vedano, ad esempio, l'art. 56 del DPR 131/86, che legittima l'iscrizione a ruolo del terzo delle imposte per gli accertamenti sul maggior valore accertato, in caso di ricorso. Poi, combinando tale norma con gli artt. 68 del DLgs. 546/92 e 19 del DLgs. 472/97, è possibile la riscossione degli ulteriori 2/3 delle imposte e dei 2/3 delle sanzioni dopo la sentenza del giudice di primo grado.

Se vi è fondato pericolo per l'esito della riscossione, le somme possono essere iscritte nei ruoli straordinari per la loro totalità, ai sensi dell'art. 15-*bis* del DPR 602/73.

¹⁵ Solo successivamente alla notifica della cartella di pagamento entrano in funzione gli ordinari termini di prescrizione (di dieci anni per le imposte *ex art. 2946 c.c.* e di cinque anni per le sanzioni amministrative *ex art. 20 del DLgs. 472/97*).

¹⁶ Quindi il pignoramento (in ambito fiscale, si rammenta che l'espropriazione immobiliare, come prevede l'art. 76 del DPR 602/73, è possibile solo per i debiti nel complesso superiori a 20.000,00 euro).

¹⁷ Art. 86 del DPR 602/73. Come affermazione di carattere generale, è possibile sostenere che il fermo può essere disposto a prescindere dall'entità del credito, e che la necessità di una sua comunicazione preventiva è stata introdotta dalla prassi ministeriale (si veda la nota Agenzia delle Entrate 9.4.2003 n. 57413, ove è chiarito che l'Agente della riscossione deve inviare una comunicazione preventiva contenente l'avvertimento che, se l'inadempienza si protraesse per un periodo superiore a 20 giorni, verrà disposto il fermo).

¹⁸ Art. 77 del DPR 602/73. Detta norma sancisce che l'ipoteca è ammessa solo per i debiti nel complesso superiori a 20.000,00 euro e che, prima di procedere con l'ipoteca, l'Agente della riscossione deve inviare una comunicazione preventiva al contribuente, contenente l'avvertimento che, se l'inadempienza si protraesse per un periodo superiore a 30 giorni, verrà adottata l'ipoteca.

¹⁹ Art. 29 del DL 78/2010.

²⁰ Per questo motivo, l'Agenzia delle Entrate, nella nota 16.1.2013, ha affermato che la sospensione *ex L. 228/2012*, inibendo altresì le cautele, ha effetti più ampi rispetto alla sospensione di centottanta giorni di cui all'art. 29 del DL 78/2010.

a ruolo determinate somme sulla base della dichiarazione, senza emanare un avviso di accertamento: si tratta delle liquidazioni automatiche e dei controlli formali, ove, se il contribuente non versa gli importi entro trenta giorni dalla ricezione del c.d. “avviso bonario”, riceve la cartella di pagamento²¹.

La cartella di pagamento deve essere notificata entro i termini decadenziali contemplati dall’art. 25 del DPR 602/73.

Solo decorsi sessanta giorni dalla notifica della cartella di pagamento possono iniziare le attività esecutive e cautelari²².

2.3 ALTRI SISTEMI DI RISCOSSIONE

Vi sono poi differenti sistemi di esazione previsti per altre entrate, il cui sistema talvolta si avvicina al modello degli accertamenti “esecutivi”, come nel caso dei crediti contributivi²³.

Pertanto, per delineare il momento e il tipo di vizio che il contribuente può far valere con l’autodichiarazione, è necessario analizzare il singolo procedimento di riscossione.

3 PROCEDURA

La procedura inizia con l’invio di una dichiarazione ad opera del contribuente, alla quale deve seguire una risposta dell’ente impositore. Se ciò non avviene entro 220 giorni dalla dichiarazione, il credito è annullato di diritto.

L’avvio del procedimento si ha mediante la presentazione, ad opera del contribuente o, più in generale, del debitore²⁴, del modello di dichiarazione approvato con la direttiva Equitalia 11.1.2013 n. 2.

Detta dichiarazione, dal punto di vista della sua compilazione, non presenta particolari problemi, e può essere inoltrata tramite spedizione a mezzo posta, consegna diretta, *fax* o posta elettronica anche non certificata²⁵.

Successivamente alla presentazione della dichiarazione:

- entro il termine di dieci giorni, l’Agente della riscossione la trasmette all’ente creditore unitamente alla documentazione allegata, per avere conferma della fondatezza delle doglianze del debitore;
- decorso il termine di ulteriori sessanta giorni, l’ente creditore è tenuto, con propria comunicazione inviata al debitore a mezzo raccomandata a/r o PEC, a confermare la correttezza della documentazione prodotta, provvedendo, in tal caso:
 - a trasmettere all’Agente della riscossione il relativo provvedimento di sgravio;
 - oppure ad avvertire il debitore dell’inidoneità della documentazione a determinare l’annullamento della pretesa, dandone immediata notizia all’Agente della riscossione;
- se la comunicazione di cui al punto precedente non viene inviata entro 220 giorni dalla data di presentazione della dichiarazione ad opera del contribuente, il credito è annullato di diritto e l’Agente della riscossione è automaticamente scaricato.

Pertanto, la L. 228/2012 attribuisce all’inerzia dell’ente impositore il valore di “silenzio-assenso”. La formulazione della disposizione induce ad affermare che una volta decorsi i 220 giorni, la pretesa non possa più essere fatta valere. Questo punto deve però essere visto alla luce del motivo per cui viene domandata

²¹ Artt. 36-bis e 36-ter del DPR 600/73 e art. 54-bis del DPR 633/72.

²² Art. 50 del DPR 602/73.

²³ Fattispecie in cui, ai sensi dell’art. 30 del DL 78/2010, è previsto un “avviso di addebito esecutivo”.

²⁴ Nonostante l’art. 1 co. 538 della L. 228/2012 faccia espresso riferimento al “contribuente”, ciò non deve indurre a pensare che la procedura possa essere azionata solo dal soggetto nei cui confronti è stata avviata, *ab origine*, la verifica fiscale. Infatti, non vi sono ragioni per escludere dalla procedura, ad esempio, i coobbligati d’imposta, tant’è che il precedente co. 537 fa riferimento, in generale, al “debitore”.

²⁵ Gli indirizzi utili per l’invio dell’autodichiarazione sono indicati nelle bozze messe a disposizione dei contribuenti sul sito internet di Equitalia, predisposte separatamente per Equitalia Nord, Equitalia Centro ed Equitalia Sud.

la sospensione ad opera del contribuente. In altri termini, se si verte in ipotesi di pagamento, decadenza e altre cause di non esigibilità, ciò è vero, ma se il “blocco” è determinato da sospensione giudiziale o anche da annullamento con sentenza non definitiva, il discorso non può che essere diverso. Per le pretese ancora *sub judice*, sarebbe inammissibile sostenere che l’inerzia dell’ente impositore “paralizzi a vita” l’azionabilità del credito, nella misura in cui successivamente alla sospensiva giudiziale la Commissione abbia poi rigettato il ricorso, oppure quando il giudice di appello abbia riformato la decisione favorevole al contribuente della Commissione Tributaria Provinciale²⁶.

3.1 EFFETTI DELLA DICHIARAZIONE DEL CONTRIBUENTE

La formulazione della norma obbliga, senza eccezioni non rinvenibili nemmeno nell’urgenza per la riscossione²⁷, a sospendere immediatamente ogni attività di esecuzione o cautelare²⁸.

Ciò, nel sistema degli accertamenti “esecutivi”, può potenzialmente andare a danno dell’Erario, posto che l’espropriazione soggiace a un termine decadenziale, e non di prescrizione, per cui non può essere interrotto²⁹.

Si pensi ad un contribuente che ha ricevuto un accertamento “esecutivo” nel mese di settembre 2012, non impugnato. In base a quanto esposto, l’espropriazione (perciò il pignoramento) deve iniziare, a pena di decadenza, entro 31.12.2015. Ove la dichiarazione del contribuente venisse inviata, facendo valere una qualsivoglia “causa di non esigibilità” del credito, negli ultimi mesi del 2015, ogni atto esecutivo sarebbe inibito e, se si formasse la decadenza, il credito sarebbe perso³⁰.

Invece, nel caso delle altre entrate erariali (si pensi a somme derivanti da controlli automatici), dopo la cartella di pagamento scatta il termine di prescrizione, per cui, anche a ridosso della scadenza del termine, nonostante l’autodichiarazione del debitore sarebbe sempre possibile l’invio, ad opera di Equitalia, di un semplice invito al pagamento, che avrebbe l’effetto di interrompere la prescrizione.

Prescindendo dal problema relativo alla decadenza negli accertamenti “esecutivi”, la possibilità, accordata al contribuente in via unilaterale, di determinare il “blocco” della riscossione può prestarsi a manovre elusive, se non fraudolente, strumentali ad esempio alla celere dispersione del proprio patrimonio mobiliare e/o immobiliare, senza che ciò, magari, configuri illecito penale³¹.

Questo aspetto è stato preso in considerazione dall’Agenzia delle Entrate, la quale ha invitato gli uffici al puntuale rispetto dei termini indicati dalla L. 228/2012, stante il pericolo per la riscossione, “*che potrà divenire attuale solo ove il debitore, utilizzando strumentalmente la possibilità che la legge in commento mette a sua disposizione ed approfittando, contemporaneamente, dell’eventuale ritardo dei competenti uffici, sottragga i propri beni alla riscossione*”³².

3.2 COMPITI DELL’AGENTE DELLA RISCOSSIONE

L’Agente della riscossione deve vagliare solo il contenuto estrinseco della dichiarazione e dei documenti allegati.

²⁶ Alle medesime conclusioni si può pervenire per la riscossione effettuata in misura superiore a quella concessa dalla normativa in tema di esazione in pendenza di giudizio.

²⁷ Circostanza che legittima l’iscrizione a ruolo straordinaria ex art. 15-bis del DPR 602/73 e art. 29 del DL 78/2010.

²⁸ L’Agenzia delle Entrate, non a caso, ha specificato che il “blocco” della riscossione non presuppone né il *fumus boni iuris* né il *periculum in mora* (nota Direzione Centrale Accertamento Agenzia delle Entrate 16.1.2013).

²⁹ Ai sensi dell’art. 29 del DL 78/2010, se l’espropriazione non inizia entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l’accertamento è divenuto definitivo, la pretesa non potrà più essere azionata.

³⁰ Questa è un’ulteriore ragione per cui, a nostro avviso, la nuova procedura crea, potenzialmente, più problemi di quelli che intende risolvere. Nella fattispecie descritta, emerge la necessità che il pignoramento venga comunque disposto solo per evitare gli effetti della decadenza, il che, stante il dato positivo, non appare accettabile.

³¹ Non sempre la sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte configura reato ex art. 11 del DLgs. 74/2000. Ad esempio, se il credito concerne le imposte d’atto, non vi può essere reato, quale che sia l’ammontare richiesto dall’Agenzia delle Entrate.

³² Nota Direzione Centrale Accertamento Agenzia delle Entrate 16.1.2013.

Come specificato da Equitalia nella direttiva 11.1.2013 n. 2, gli Agenti della riscossione devono astenersi da ogni tipo di valutazione sul merito, dovendo limitarsi a controllare:

- la corretta compilazione del modello di autodichiarazione;
- la presenza materiale della documentazione giustificativa del “blocco”;
- l'allegazione di copia dei documenti richiesti in tema di autocertificazione³³.

3.3 COMPITI DELL'ENTE IMPOSITORE

L'ente impositore è l'organo deputato al vaglio sulla correttezza di quanto viene affermato dal contribuente.

Pertanto, in sede di esame della dichiarazione, verrà analizzata la documentazione di supporto e verranno prese in considerazione le ragioni che, per la parte privata, sarebbero idonee a giustificare l'abbandono della pretesa.

3.4 TERMINE ENTRO CUI INVIARE LA DOMANDA

Ai sensi del co. 538 dell'art. 1 della L. 228/2012, il contribuente deve inviare l'autodichiarazione “*entro novanta giorni dalla notifica, da parte del concessionario della riscossione, del primo atto di riscossione utile o di un atto della procedura cautelare ed esecutiva*”.

Bisogna innanzitutto interrogarsi sulla natura del termine di novanta giorni, che, in assenza di una disposizione espressa, sembrerebbe ordinatorio.

Per contro, ad avviso di Equitalia, in sostanza il termine è perentorio, sicché le dichiarazioni tardive rimarranno prive di effetto, *ergo* non comporteranno alcun “blocco” delle azioni esecutive e cautelari³⁴.

La soluzione del problema, a nostro avviso, deve essere rinvenuta nel motivo posto a base della domanda. Qualora si tratti di pagamento, sgravio, sospensione del debito, va da sé che non può avere rilievo l'elemento temporale, sicché deve verificarsi il “blocco” immediato della riscossione nonostante la dichiarazione sia presentata oltre i novanta giorni³⁵.

Per contro, se il contribuente pone a fondamento della dichiarazione una decadenza antecedente al ruolo oppure una “causa di non esigibilità”, il discorso è diverso. Trattandosi di elementi già conoscibili dal contribuente, può essere giustificato, sul piano sistematico, lo sbarramento temporale dei novanta giorni.

Occorre poi evidenziare che, optando per la natura decadenziale del termine, è altresì inibita la ripresentazione della domanda per motivi diversi rispetto alla prima, o la sua integrazione.

Il “primo atto di riscossione utile” sembra essere la cartella di pagamento: pertanto, il contribuente “deve”, entro i consueti sessanta giorni, proporre il ricorso, e “può”, entro novanta giorni sempre decorrenti dalla notifica, dare il via alla procedura di annullamento automatico.

In questa ipotesi, l'autodichiarazione, fondata o meno che sia, inibisce sia il fermo che l'ipoteca e, a maggior ragione, le attività espropriative.

Se la domanda non viene presentata entro 90 giorni dalla notifica della cartella e si intende il relativo termine come decadenziale, occorre attendere il primo atto cautelare successivo³⁶.

Qualora si verta in ipotesi di accertamenti “esecutivi”, come sostenuto dall'Agenzia delle Entrate nella

³³ In ipotesi di istanze incomplete, Equitalia afferma che l'istante verrà invitato all'integrazione dei documenti e la protocollazione avverrà al momento della presentazione di tutta la documentazione necessaria.

³⁴ Direttiva Equitalia 11.1.2013 n. 2.

³⁵ In dette situazioni la riscossione deve bloccarsi in quanto è venuto meno il suo presupposto di base, ovvero l'azionabilità del credito. Anche prima della direttiva Equitalia 6.5.2010 n. 10, nessuno ha mai nutrito dubbi sul fatto che le azioni esecutive avrebbero dovuto immediatamente essere sospese a seguito di sgravio o annullamento del credito, ancorché con sentenza appellata.

³⁶ Anche se, coerentemente con ciò che si è esposto, in questa sede sarebbe difficile fondare la dichiarazione su decadenze antecedenti al ruolo e su altre “cause di non esigibilità” del credito.

circ. 15.2.2013 n. 1 (§ 2.3), è necessario aspettare che il credito sia stato affidato all'Agente della riscossione, quindi almeno novanta giorni dopo la notifica dell'atto³⁷.

La locuzione “*notifica [...] di un atto della procedura cautelare*” sembra riferirsi alla notifica della comunicazione di imminente iscrizione ipotecaria e al preavviso di fermo, quindi il contribuente che voglia inibire l'iscrizione ipotecaria e il fermo dovrà presentare la dichiarazione entro trenta giorni o venti giorni dalle menzionate comunicazioni, termini decorsi i quali le misure cautelari, rispettivamente, possono essere adottate.

Se, ad esempio, nel caso dell'ipoteca, il contribuente attende 50 giorni e l'ipoteca è già iscritta, l'auto-dichiarazione inibisce ulteriori attività esecutive e cautelari, ma non intacca quelle precedenti.

Un ultimo problema riguarda gli atti che, per disposizione di legge, non devono essere notificati né comunicati al contribuente, come il pignoramento presso terzi *ex art. 72-bis* del DPR 602/73, che avviene mediante l'ordine al terzo debitore di versare le somme nelle mani dell'Agente della riscossione. In queste ipotesi, il *dies a quo* dovrebbe rinvenirsi nel momento in cui il contribuente ha avuto effettiva conoscenza dell'atto³⁸.

4 MOTIVI CHE POSSONO DETERMINARE IL BLOCCO DELLA RISCOSSIONE

Le ragioni poste alla base della dichiarazione del contribuente possono consistere tanto nell'avvenuto pagamento/sgravio/annullamento del credito tanto nella presenza di altre “cause di non esigibilità” del medesimo.

Gli Agenti della riscossione sono tenuti a sospendere immediatamente ogni attività esecutiva (fase che dovrebbe riguardare le operazioni espropriative) e cautelare (fermi, ipoteche) sulla sola base della dichiarazione presentata dal debitore ove viene dimostrato documentalmente che il credito è stato interessato da:

- prescrizione o decadenza intervenute in data antecedente a quella in cui il ruolo è stato reso esecutivo;
- provvedimento di sgravio emesso dall'ente creditore;
- sospensione amministrativa comunque concessa dall'ente creditore;
- sospensione giudiziale;
- sentenza che abbia annullato in tutto o in parte il credito in un processo in cui l'Agente della riscossione non ha preso parte;
- pagamento effettuato in data antecedente alla formazione del ruolo;
- qualsiasi altra causa di non esigibilità del credito.

Il co. 538 dell'art. 1 della L. 228/2012 stabilisce che le cause di cui sopra devono riferirsi alla cartella di pagamento e agli atti emessi dall'ente creditore prima della formazione del ruolo.

Con l'eccezione delle cause di decadenza e delle altre “cause di non esigibilità” del credito, i motivi che comportano il “blocco” della riscossione sono in sostanza i medesimi rispetto alla precedente direttiva Equitalia 6.5.2010 n. 10, per cui non sorgono particolari questioni. Il contribuente deve allegare alla dichiarazione la prova di ciò che sostiene, quindi, ad esempio, copia dell'ordinanza di sospensiva della Commissione Tributaria Provinciale o del modello F24/F23, per certificare l'avvenuto pagamento.

4.1 DECADENZA/PRESCRIZIONE ANTECEDENTE AL RUOLO

Ai sensi dell'art. 1 co. 538 lett. a) della L. 228/2012, il “blocco” della riscossione può essere determinato da “*prescrizione o decadenza del diritto di credito sotteso, intervenuta in data antecedente a quella in cui il ruolo è stato reso esecutivo*”³⁹.

³⁷ I novanta giorni entro cui occorre inviare l'autodichiarazione dovrebbero pertanto decorrere dal giorno in cui il contribuente riceve, *ex art. 29* del DL 78/2010, la raccomandata di Equitalia con cui gli si dà notizia dell'avvenuta presa in carico del credito. Su tale punto, però, è prudente attendere ulteriori chiarimenti ufficiali.

³⁸ Oltre a tal caso, il problema potrebbe porsi anche per l'iscrizione ipotecaria, che, ai sensi dell'art. 77 del DPR 602/73, deve solo essere “comunicata” e non “notificata” al contribuente, e al preavviso di fermo dei beni mobili, ove la necessità di comunicazione preventiva è stata introdotta dalla prassi ufficiale.

³⁹ Si rammenta che per determinati tributi, come il contributo unificato atti giudiziari, il sistema normativo di riferimento non contempla termini di decadenza, con susseguente operatività dei consueti termini di prescrizione.

Si tratta, principalmente, del mancato rispetto del termine di decadenza previsto per gli atti impositivi. Per come è formulata la norma, se l'avviso di accertamento IVA è stato notificato oltre il 31 dicembre del quarto anno successivo alla presentazione della dichiarazione, in violazione dell'art. 57 del DPR 633/72, il contribuente ha diritto a determinare il "blocco" della riscossione, a prescindere, come si vedrà, dal fatto che egli abbia sollevato detto motivo nel ricorso contro l'avviso di accertamento.

Invece, di norma la decadenza non riguarda la notifica della cartella di pagamento, perciò il mancato rispetto dei termini di cui all'art. 25 del DPR 602/73 e/o dell'art. 29 del DL 78/2010 non dovrebbe avere rilievo⁴⁰.

4.2 ALTRE CAUSE DI NON ESIGIBILITÀ DEL CREDITO

La possibilità, per il contribuente, di inibire ogni atto esecutivo e/o cautelare per qualsiasi "causa di non esigibilità" del credito è l'aspetto maggiormente oscuro della nuova disciplina.

Vi è alla base un problema terminologico, in quanto il concetto di "esigibilità" del credito è prettamente civilistico, e nulla ha a che vedere con gli atti impositivi. Per questo motivo, in detto concetto possono a nostro avviso rientrare tutti i motivi di ricorso potenzialmente sollevabili dal contribuente, con l'eccezione delle decadenze e/o prescrizioni formatesi dopo il ruolo, ipotesi esclusa dalla suddetta lett. a) dell'art. 1 co. 538 della L. 228/2012.

Invero, un unico dubbio può riguardare i vizi della cartella di pagamento imputabili ad Equitalia, come la notifica, la sottoscrizione, l'indicazione del responsabile del procedimento di formazione della cartella e così via.

Se è vero che il vaglio sul merito della pretesa spetta, in via esclusiva, all'ente creditore, allora ne dovrebbe conseguire che i vizi della cartella siano esclusi dalla procedura.

Tuttavia, a una diversa conclusione si potrebbe giungere valorizzando il contenuto del co. 538 dell'art. 1 della L. 228/2012, che, espressamente, parla anche di vizi della cartella di pagamento e non del solo ruolo.

Relativamente a tale punto, è prudente attendere i chiarimenti di Equitalia e degli altri enti impositori.

Pare, invece, potersi escludere che l'autodichiarazione possa essere presentata per vizi inerenti ai successivi atti della procedura esecutiva e cautelare, per i quali l'ordinario ricorso e/o opposizione all'esecuzione rimangono le normali vie di tutela del contribuente⁴¹.

Tanto premesso, sembra che nelle "cause di non esigibilità" del credito rientrino quindi i vizi di notifica dell'atto impositivo, gli errori materiali e di calcolo, le omesse sottoscrizioni e, a nostro avviso, i vizi di merito, in quanto un accertamento infondato ben può essere espressione di un credito "non esigibile".

5 SANZIONI AMMINISTRATIVE

Qualora il contribuente presenti documentazione falsa, è irrogabile una sanzione dal 100% al 200% dell'importo del credito.

L'eventualità che le dichiarazioni possano essere presentate dai contribuenti con intento dilatorio sembra scongiurata dall'introduzione di una specifica sanzione amministrativa.

Infatti, ferma restando la responsabilità penale del caso, il debitore è punito con la sanzione amministrativa dal 100% al 200% dell'ammontare delle somme dovute, con un minimo di 258,00 euro, se la documentazione prodotta è falsa.

Come visto, però, la sanzione è irrogabile solo in caso di documenti falsi, quindi non, ad esempio, se il debitore dimostra, magari producendo giurisprudenza favorevole "scordandosi" quella contraria, che il raddoppio dei termini non si applica nel suo caso, o qualora sollevi una "causa di non esigibilità" chiara-

⁴⁰ A meno che, prima della formazione del ruolo, non siano già decorsi i termini di cui all'art. 25 del DPR 602/73.

⁴¹ Quindi, il contribuente non potrebbe inviare l'autodichiarazione se, per ipotesi, l'ipoteca, in violazione dell'art. 77 del DPR 602/73, fosse stata iscritta a fronte di debiti di valore inferiore a 20.000,00 euro.

mente infondata. In altri termini, la sanzione opera se il debitore dimostri falsamente che è intervenuto un pagamento o uno sgravio.

Secondo le prime indicazioni ufficiali, la competenza all'irrogazione della sanzione spetterebbe al solo ente impositore, ed essa non avrebbe natura fiscale, con conseguente applicazione della L. 24.11.81 n. 689 per il procedimento di irrogazione⁴².

È lecito nutrire dubbi su quest'ultima affermazione, posto che, nella misura in cui il contribuente domandi il "blocco" della riscossione per crediti fiscali, la sanzione dovrebbe avere natura tributaria.

Attendendo i primi interventi della giurisprudenza sul punto, si evidenzia che la tesi della natura non fiscale non è priva di effetti, basti pensare al fatto che sarebbe inibita la definizione agevolata con riduzione a un terzo delle sanzioni, di cui all'art. 16 del DLgs. 472/97.

6 NESSI CON IL RICORSO AVVERSO L'ATTO IMPOSITIVO

Rimane imprescindibile la proposizione del ricorso giurisdizionale avverso il provvedimento impositivo, posto che la neointrodotta procedura di annullamento automatico dei crediti infondati non può sostituire la tutela giudiziale.

È palese che la procedura indicata dalla L. 228/2012 mal si presta ad un sistema, quale il nostro, caratterizzato dalla possibilità, o meglio dalla necessità, di rivolgersi al giudice tributario per censurare i vizi relativi all'accertamento o altro atto impositivo e alla cartella di pagamento.

Se il legislatore si fosse limitato a prevedere tale procedura per gli intervenuti sgravi, pagamenti e sospensioni, le perplessità sarebbero minori, ma, come visto, essa concerne anche la decadenza dell'atto "presupposto" alla cartella di pagamento e ogni altra "causa di non esigibilità" del credito.

Come evidenziato, stante l'assoluta vaghezza delle "cause di non esigibilità" del credito, è possibile affermare che il contribuente può "bloccare" la riscossione sollevando, con qualche eccezione, i medesimi motivi eccezionali nel ricorso contro l'atto impositivo.

6.1 NECESSITÀ DEL RICORSO GIURISDIZIONALE

Il procedimento indicato dall'art. 1 co. 537 ss. della L. 228/2012 non può mai considerarsi un surrogato del normale ricorso, solo perché il contribuente ha diritto a far valere in sostanza qualsiasi vizio della pretesa.

Ragionare diversamente significherebbe sostenere che la neointrodotta procedura abbia addirittura abrogato implicitamente l'art. 19 del DLgs. 546/92, nella parte in cui sancisce il principio di "autonomia degli atti impugnabili", almeno limitatamente al vizio di decadenza (vizio espressamente preso in considerazione dall'art. 1 co. 538 della L. 228/2012), ma ciò, oltre che poco persuasivo, sarebbe oltremodo rischioso⁴³.

Dal punto di vista del contribuente, l'istituto in esame deve essere considerato uno strumento aggiuntivo che il Legislatore ha messo a disposizione, e nulla di più.

6.2 COMUNICAZIONE DELL'ENTE IMPOSITORE

Entro i termini indicati dall'art. 1 co. 539 della L. 228/2012, l'ente impositore deve comunicare al contribuente l'esito della valutazione circa la dichiarazione presentata.

Sebbene la norma non parli di "notificazione" ma di semplice "comunicazione", l'Agenzia delle Entrate ha specificato che saranno adottate cautele idonee ad assicurare la conoscibilità del provvedimento⁴⁴.

⁴² Si vedano la direttiva Equitalia 11.1.2013 n. 2, la nota Direzione Centrale Accertamento Agenzia delle Entrate 16.1.2013 e il messaggio INPS 28.1.2013 n. 1636.

⁴³ In base a questa norma, ogni atto impositivo può essere impugnato per vizi propri e, qualora il contribuente non faccia valere un vizio (come ad esempio la decadenza dell'accertamento) nel ricorso contro l'atto cui si riferisce, non potrà più sollevarlo in sede di impugnazione degli atti successivi (ad esempio, nel ricorso contro la cartella di pagamento).

⁴⁴ Nota Direzione Centrale Accertamento Agenzia delle Entrate 16.1.2013.

Detto ciò, è spontaneo chiedersi se il diniego dell'ente impositore costituisca atto impugnabile di fronte alle Commissioni Tributarie, e la risposta non può che essere positiva, trattandosi di atto che ha l'effetto di inibire le conseguenze del "silenzio-assenso", e che, seppure in senso lato, contiene o consolida una pretesa fiscale definita.

Se, però, verrà confermato quando sostenuto dai primi commentatori della neointrodotta procedura, cioè che il diniego dell'ente possa, in sostanza, inquadrarsi come un diniego di autotutela, la tutela giurisdizionale può ritenersi garantita solo in astratto.

Infatti, tornerebbero applicabili i principi giurisprudenziali in materia, quindi il giudice non potrà, in linea di massima, censurare il merito della pretesa, ma solo la legittimità dell'atto⁴⁵.

A livello operativo, anche sulla base della giurisprudenza pregressa, pare possibile affermare che il contribuente, di conseguenza, non potrà censurare in via giudiziale il mancato accoglimento dell'eccezione di decadenza, posto che l'unica sede per far valere ciò era e rimane il ricorso contro l'atto antecedente al ruolo/affidamento del credito.

Quindi, rimarrebbero sollevabili i vizi che, in maniera palese, fanno emergere la radicale inesistenza della pretesa⁴⁶ come l'errore materiale o di fatto⁴⁷, oppure i vizi che non erano né conosciuti né conoscibili entro i termini di impugnazione dell'atto⁴⁸, tutte ipotesi marginali.

Ove così fosse, sorge naturale domandarsi, come già messo in risalto, quale possa essere la *ratio legis*, visto che già prima il contribuente avrebbe avuto a disposizione lo strumento dell'autotutela. Detta procedura comporterebbe solo un dispendio di tempo nei confronti degli enti impositori, che, presumibilmente, rigetteranno varie dichiarazioni basate su vizi di merito e/o di legittimità.

7 DICHIARAZIONE DEL CONTRIBUENTE

La dichiarazione che il contribuente deve inviare ad Equitalia è contenuta in calce alla direttiva 11.1.2013 n. 2.

Di seguito si riporta la bozza di dichiarazione contenuta nella direttiva di Equitalia 11.1.2013 n. 2, che sostituisce il modello approvato in precedenza con la direttiva 6.5.2010 n. 10.

In allegato alla bozza, il contribuente deve produrre i documenti che dimostrano la causa per cui si intende determinare il "blocco" della riscossione, ad esempio la copia del modello F24 o F23 relativa al pagamento delle somme, il provvedimento di sgravio e/o di sospensione, l'ordinanza di sospensiva della Commissione Tributaria Provinciale oppure la sentenza di annullamento.

Per quel che concerne le decadenze antecedenti al ruolo e le altre "cause di non esigibilità", si ritiene che il contribuente possa certificare tali fatti producendo l'avviso di accertamento con relata di notifica/avviso di ricevimento, in modo da consentire il vaglio sulla formazione della decadenza. Invece, se il motivo si fonda sull'inapplicabilità di cause di proroga dei termini come il raddoppio per violazioni penali, sarebbe bene allegare una memoria contenente le spiegazioni delle ragioni del contribuente, e questo dovrebbe valere anche per le altre "cause di non esigibilità" del credito.

⁴⁵ Cfr., per tutte, Cass. SS.UU. 27.3.2007 n. 7388. Inoltre, secondo consolidata giurisprudenza, il ricorso contro il diniego di annullamento di un accertamento rimasto inoppugnato non è legittimo quando, in tal modo, "si darebbe inammissibilmente ingresso ad una controversia sulla legittimità di un atto impositivo ormai definitivo" (di recente, Cass. 29.12.2010 n. 26313).

⁴⁶ C.T. Prov. Pisa 11.10.2007 n. 139 e C.T. Prov. Savona 20.1.2009 n. 4.

⁴⁷ C.T. Reg. Roma 3.12.2008 n. 490 e C.T. Prov. Brescia 18.10.2010 n. 133.

⁴⁸ Cass. 20.2.2006 n. 3608.

A Equitalia SpA
 Agente della riscossione per la provincia di

Il/La sottoscritto/a
 nato/a a prov. il/...../.....
 codice fiscale residente in
 prov. indirizzo n. C.A.P.
 tel. fax e-mail/P.E.C.

- in proprio
- in qualità di rappresentante legale/ titolare della società/ditta:

..... codice fiscale/partita iva
 con sede legale in prov.
 indirizzo n. C.A.P.
 tel. fax e-mail/P.E.C.

consapevole delle sanzioni penali di cui all'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (in caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi) ai sensi e per gli effetti dello stesso decreto del Presidente della Repubblica, sotto la propria responsabilità

DICHIARA

ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, commi da 537 a 544 della Legge 24 dicembre 2012 n. 228, che l'atto/gli atti sotto indicato/i:

Tipo atto	Numero atto	Data di notifica

(indicare nella colonna "Tipo atto" la tipologia di atto ricevuto dall'Agente della riscossione, quale ad esempio la/e cartella/e di pagamento, l'avviso di intimazione, il preavviso o la comunicazione di fermo amministrativo o di ipoteca, l'atto di pignoramento, etc.)

E' / SONO STATO / I INTERESSATO / I DA

- prescrizione o decadenza del diritto di credito sotteso, intervenuta in data antecedente a quella in cui il ruolo è reso esecutivo;
- provvedimento di sgravio emesso dall'ente creditore

.....
(indicare l'ente creditore che ha emesso il provvedimento)

- sospensione amministrativa comunque concessa dall'ente creditore

.....
(indicare l'ente creditore che ha emesso il provvedimento)

- sospensione giudiziale oppure sentenza che abbia annullato in tutto o in parte la pretesa dell'ente creditore, emessa in giudizio al quale l'agente della riscossione non ha preso parte

.....
(indicare l'autorità giudiziaria che emesso il provvedimento di sospensione o la sentenza di annullamento)

- pagamento effettuato, riconducibile al ruolo che origina l'atto sopra indicato, in data antecedente alla formazione del ruolo stesso, in favore dell'ente creditore
- qualsiasi altra causa di non esigibilità del credito sotteso

A tal fine, consapevole della responsabilità penale in caso di documentazione falsa e della sanzione amministrativa prevista, in tale caso, dall'articolo 1, comma 541, della legge n. 228/2012

ALLEGA COPIA DELLA SEGUENTE DOCUMENTAZIONE

- n..... provvedimento/i di sgravio emesso dall'ente creditore
- n..... provvedimento/i di sospensione amministrativa emesso dall'ente creditore
- n..... provvedimento/i di sospensione giudiziale
- n..... sentenza/e di annullamento emessa/e dall'autorità giudiziaria
- n..... ricevuta/e del versamento effettuato
- n. (altro, specificare)

ATTENZIONE

La presente comunicazione (il cui fac-simile è reperibile anche sul sito internet www.gruppoequitalia.it) deve essere compilata e inviata, **allegando copia della relativa documentazione**, al seguente n. di fax, oppure all'indirizzo di posta elettronica oppure tramite posta all'indirizzo della sede provinciale competente ovvero presentata allo sportello. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 38, D.P.R. 445 del 28.12.2000, la dichiarazione può essere sottoscritta dall'interessato in presenza del dipendente addetto allo sportello ovvero sottoscritta e presentata o inviata unitamente, per le persone fisiche, a copia del documento di identità del sottoscrittore e, per le persone giuridiche, a copia del documento di identità del Legale Rappresentante accompagnata dalla relativa dichiarazione sostitutiva di certificazione rilasciata ai sensi dell'articolo 46 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445.

DELEGA ALLA PRESENTAZIONE

(riquadro da compilare esclusivamente nell'ipotesi di presentazione da parte di un soggetto diverso dall'interessato)

Io sottoscritto/a
 in proprio
 in qualità di rappresentante legale/ titolare della società/ditta
 delego il /la Sig./Sig.ra a presentare, a mio nome e conto, la presente comunicazione.

N.B. Allegare fotocopia del documento di identità del delegante e del delegato

Firma del delegante

Luogo Data/...../..... Firma dell'interessato **X**

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

(art. 13 d.lgs. n. 196/2003)

L'interessato dichiara di essere stato informato che il trattamento dei dati personali raccolti con la presente dichiarazione, ivi compresi quelli contenuti nei relativi allegati, è finalizzato esclusivamente all'istruttoria e al perfezionamento della pratica stessa. I dati potranno essere trattati con strumenti elettronici e non, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità e comunque nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali. Il conferimento delle informazioni richieste è facoltativo ma necessario in quanto l'eventuale rifiuto da parte dell'interessato a fornirle comporta l'impossibilità di evadere la pratica. Eventuali recapiti forniti dall'interessato (posta elettronica, telefono, fax, indirizzo) potranno essere utilizzati dalla società per comunicazioni successive in risposta alla presente dichiarazione. I dati trattati potranno essere comunicati agli enti creditori o ad altre Pubbliche Amministrazioni/Gestori di pubblici servizi di volta in volta interessati per le necessarie verifiche. Le richieste per l'esercizio dei diritti di cui all'art. 7 d.lgs. n. 196/03 potranno essere rivolte al Titolare del Trattamento Equitalia _____ S.p.A., secondo quanto previsto nell'informativa riportata sul sito della Società area "Privacy Policy" o presso gli sportelli di riscossione aperti al pubblico.

Luogo Data/...../..... Firma dell'interessato **X**